



COMUNE DI PERTICA ALTA

AGGREGATO AL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE SABBIA
Gestione in convenzione con ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
Via Provinciale, 44 - 25070 Pertica Alta (BS) tel 0365 821490 fax 0365 821597
e.mail: info@comune.perticaalta.bs.it - pec: protocollo@pec.comune.perticaalta.bs.it

Marca da Bollo n.
01220589384458

OGGETTO: Richiesta N. prot. 3036 del 04/08/2023
NULLA OSTA AI SOLI FINI IDRAULICI (T.U. n. 523 del 25/07/1904)

Nulla osta idraulico
n° 02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 37/2022 del 21 dicembre 2022, con il quale fra l'altro il Presidente della CMVS ha nominato il Responsabile del Servizio Area Tecnica, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 per l'anno 2023 nella persona dell'Ing. Massimo Fortini;

Visto il R.D. 25.7.1904, n.523 – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n.774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n.1688;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1988, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”;

Considerato che l'art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idraulico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per il territorio e che l'art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale: Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art.4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.r.g. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazione e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;

Vista la L.R. 2 aprile 2002, n.5 “Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”

Visto l'art. 6 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”;

Vista l'istanza presentata da **A2A CICLO IDRICO** in data 04/08/2023 prot. 3036, intesa ad ottenere il nulla osta ai soli fini idraulici per “**INTERVENTO MANUTENTIVO SULLA RETE ACQUEDOTTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE IN VIA PROVINCIALE E VIA DEI RONCHI**”, nel Comune di Pertica Alta **INTERFERENTE CON IL CANALE ODENO NORD**;

U
COMUNE DI PERTICA ALTA
Comune di Pertica Alta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003699/2023 del 04/10/2023
Firmatario: MASSIMO FORTINI

Verificato che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi del punto 10/11 della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune;

Valutato il progetto allegato alla richiesta a firma dell'Ing. AHMED HANAFY composto da: (corografia, planimetria di progetto, estratto catastale, ortofoto, planimetria di progetto, sezioni stradali, foto, relazione);

Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società A2A CICLO IDRICO con sede in Brescia via Lamarmora 230, alla realizzazione di quanto sopra descritto,

Ritenuto che non sia necessario sottoscrivere un disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione di Pertica Alta;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

di autorizzare ai soli fini idraulici la società **A2A CICLO IDRICO** con sede in Brescia via Lamarmora 230, per **"INTERVENTO MANUTENTIVO SULLA RETE ACQUEDOTTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE IN VIA PROVINCIALE E VIA DEI RONCHI"**, nel Comune di Pertica Alta **INTERFERENTE CON IL CANALE ODENO NORD** secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) l'opera deve essere conforme al progetto presentato di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Ufficio;

2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione di lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3) eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall'alveo venga seguita l'ordinaria pratica per il pagamento dell'eventuale canone demaniale;

4) la presente autorizzazione ha validità fino a revoca;

5) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Ufficio si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;

6) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità del Comune di Pertica Alta in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Ufficio;

7) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà il Comune di Pertica Alta ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme quale titolo edilizio a costruire.

Contro la presente autorizzazione sono ammissibili il ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione, o della conoscenza del presente provvedimento.

**Il Responsabile del Servizio
Ing. Massimo Fortini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.